



**COLLEGIO REGIONALE
MAESTRI DI SCI DEL LAZIO**
Via dei Gracchi, 123 – 00192 ROMA
CF: 96331660587 - P.IVA: 11558381007
PEC: collegiomaestriscilazio@pec.it Mail: maestriscilazio@gmail.com
www.maestriscilazio.it



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

(P.T.P.C)

2017 – 2019

Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione

PREMESSA

Con **delibera n.145/2014**, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) conferma l’appartenenza degli Ordini professionali alla categoria degli enti pubblici non economici e, conseguentemente, gli stessi sono tenuti, in applicazione della normativa sull’anticorruzione, alla predisposizione del piano triennale anticorruzione (Legge n.190/2012) e ad adempiere agli obblighi in materia di trasparenza (D. Lgs. n.33/2013), attraverso la nomina del Responsabile anticorruzione e trasparenza.

Successivamente, come ripercorso con il **Comunicato del Presidente dell’ANAC del 6 luglio 2016**, “*per quanto concerne gli ordini e i collegi professionali, si ricorda che il Consiglio dell’Autorità, con la delibera n. 380 del 6 aprile 2016 aveva deciso di differire il termine ultimo degli adempimenti disposti da ANAC nei loro confronti, con riferimento agli artt. 14 e 22, dal 31 marzo 2016 fino all’entrata in vigore delle disposizioni correttive del d.lgs. 33/2013. In considerazione di quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 con riferimento agli ordini professionali, del contenuto del PNA nonché della necessaria adozione di Linee guida da parte di ANAC, il predetto termine è da intendersi ulteriormente differito fino al 23 dicembre 2016*”.

Da ultimo, con **Delibera n. 831 del 3 agosto 2016**, l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 il cui capitolo III è dedicato interamente agli Ordini e Collegi Professionali.

Secondo il PNA «*gli ordini e i collegi professionali sono tenuti a osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nonché gli orientamenti del presente PNA, secondo quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 ed, in particolare, dagli artt. 3, 4 e 41 che hanno modificato, rispettivamente gli artt. 2 e 3 del d.lgs. 33/2013 e, tra l’altro, l’art. 1 c. 2 della l. 190/2012.*

Con particolare riguardo alla trasparenza, l’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 al comma 2 precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali, in quanto compatibile. Premessi i limiti di compatibilità indicati, non sussistono pertanto più dubbi che gli ordini professionali rientrino nel novero dei soggetti tenuti a conformarsi al d.lgs. 33/2013. A tale riguardo, peraltro, all’Autorità è stato attribuito il potere di precisare, in sede di PNA gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività

svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate anche per gli organi e collegi professionali (co.1-ter, inserito all'art. 3, d.lgs. 33/13)».

Lo stesso PNA chiarisce che «separate considerazioni vanno svolte, laddove ordini e collegi professionali siano di dimensioni limitate e non siano dotati di pianta organica sufficiente ad implementare la normativa anticorruzione in maniera sostenibile per insufficienza di struttura organizzativa o limitato numeri di iscritti.

Al riguardo, deve ragionevolmente riconoscersi la possibilità per gli ordini e collegi “di piccole dimensioni” di stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della l. 241/90, purché essi risultino comunque appartenenti ad aree territorialmente limitrofe e siano appartenenti alla medesima categoria professionale o a categorie professionali omogenee. Questa indicazione è, peraltro, coerente con quanto previsto nel d.lgs. 97/2016 in cui si esprime favore per l'aggregazione di enti di piccole dimensioni al fine della predisposizione del PTPC.

La definizione di accordi tra ordini e collegi professionali, che consente di procedere alla redazione in comune di alcune parti del documento, non esime i singoli enti dalla nomina di un proprio RPCT e dall'adozione del PTPC o, comunque, di misure di prevenzione della corruzione».

Deve ora essere messa in evidenza che l'estrema particolarità del Collegio regionale dei Maestri di Sci del Lazio – anche rispetto ad altri Collegi territoriali del medesimo ordine professionale – è l'assenza di dipendenti; strutturalmente, infatti, il Collegio si compone soltanto del Consiglio Direttivo nel cui seno operano anche il Segretario e il Tesoriere.

Tale situazione colloca sicuramente il Collegio nell'ambito di quelle realtà, individuate dal medesimo PNA 2016, in cui i principi cardine della normativa anticorruzione – fra cui la rotazione e la segregazione di funzioni – sono oggettivamente di difficile pregnanza.

Ciò nonostante, nelle more dell'eventuale conclusione di accordi *ex art. 15, L. n. 241/1990* con altri Collegi territoriali (proposta dal medesimo PNA 2016) o di altre soluzioni organizzative, il Collegio regionale dei Maestri Sci del Lazio ritiene opportuno proseguire il proprio percorso virtuoso di adeguamento alla normativa di prevenzione e di trasparenza.

Nell'ambito di tale percorso di approfondimento, l'Assemblea dei Maestri di Sci della Regione Lazio del 28/11/2015, su proposta del Consiglio Direttivo ha nominato il Sig. Giorgio Tognetti, Segretario del Collegio, quale Responsabile per la predisposizione del piano triennale di prevenzione alla corruzione e piano triennale per la trasparenza e l'integrità.

Sulla base delle superiori premesse, il presente Piano Triennale Anticorruzione del Collegio è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA 2016, ove applicabili, tenendo conto delle proprie specificità organizzative e strutturali e della peculiarità della normativa dell'Ente e delle attività istituzionali svolte.

Quanto alle competenze specifiche del Collegio, si specifica quanto segue.

Ai sensi dell'art. 10, L.R. 21/1996, “*il collegio regionale dei maestri di sci, previsto dall'articolo 13 della legge 81 del 1991, è organo di autodisciplina e di autogoverno della professione. Del collegio fanno parte i*

maestri di sci iscritti nell'albo della regione, nonché i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità od invalidità. Complessivamente il numero dei componenti non può essere inferiore a venti unità. 2. Gli organi del collegio sono: a) l'Assemblea formata da tutti i membri del collegio; b) il Consiglio Direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d); c) il Presidente del collegio, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno. 3. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci è demandata alla competente struttura regionale dell'Assessorato al turismo”.

Quanto alle funzioni del Consiglio, l'art. 11, L.R. n. 21/1996 prevede che “*spetta al consiglio direttivo del collegio regionale: a) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali; b) vigilare sull'esercizio della professione, sull'attività delle scuole di sci e sull'osservanza delle regole di deontologia professionale; c) designare i componenti della commissione d'esame di cui all'articolo 18; d) applicare le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 17 della legge n. 81 del 1991 con le procedure e le modalità ivi previste; e) proporre all'assemblea i regolamenti relativi al funzionamento del collegio regionale e le deliberazioni sull'eventuale istituzione del collegio interregionale di cui all'articolo 14 della legge n. 81 del 1991; f) collaborare con le competenti autorità regionali per l'organizzazione dei corsi di formazione, di aggiornamento professionale e di specializzazione di cui al capo III della presente legge; g) esprimere parere sulle variazioni all'elenco regionale delle scuole di sci di cui all'articolo 26; h) proporre le tariffe minime e massime da applicarsi per l'insegnamento dello sci, sentiti i direttori delle scuole di sci operanti nel territorio della Regione ed i rappresentanti delle associazioni sindacali di categoria; i) eleggere il proprio presidente tra i suoi componenti; i-bis) determinare le quote annuali di iscrizione al collegio necessarie per l'iscrizione all'albo”.*

In ogni caso, destinatari del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e dell'attività del Responsabile della prevenzione della corruzione sono i Consiglieri, i consulenti esterni, i docenti, le società e/o imprese fornitrici di beni e servizi e tutti coloro che potrebbero avere rapporti economici con il Collegio.

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Collegio è un ente pubblico non economico a carattere associativo con autonomia patrimoniale e finanziaria e che opera nel rispetto delle disposizioni di legge ed è soggetto alla vigilanza della competente struttura regionale.

Il Collegio regionale, al fine di perseguire con efficacia la propria attività sia in favore degli iscritti sia in favore di soggetti terzi, opera attraverso una organizzazione composta dal Consiglio Direttivo (n. 9 consiglieri), tra cui un Consigliere Segretario e un Consigliere Revisore ovvero un Collegio dei Revisori dei Conti.

ADOZIONE DEL PIANO

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è stato individuato dal Consiglio Direttivo senza alcun riconoscimento di tipo economico.

Le funzioni attribuite al Responsabile di regola non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità.

Il suo nominativo viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Gli adempimenti principali del Responsabile della prevenzione della corruzione possono essere così sintetizzati:

- a) propone al Consiglio Direttivo il piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti da effettuare annualmente;
- b) stabilisce le adeguate procedure per formare gli eventuali dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- c) propone modifiche del piano anticorruzione in presenza di particolari situazioni di necessità e opera un monitoraggio ogni sei mesi;
- d) verifica il rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità ed incompatibilità;
- e) segnala all'organo che si occupa dei procedimenti disciplinari eventuali fatti di rilevanza disciplinare;
- f) informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti che possano avere rilevanza penale;
- g) riferisce al Consiglio Direttivo sull'attività svolta, ogni volta che venga richiesto.

Il dipendente partecipa al processo di gestione del rischio, osserva le misure contenute nel piano segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse. Esso è responsabile per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai propri adempimenti.

GESTIONE DEL RISCHIO

Il PNA 2016 ha individuato, in via esemplificativa, le seguenti aree di rischio per gli Ordini professionali:

- formazione professionale continua;
- rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Rispetto a tale indicazione esemplificativa si rappresenta che fra le competenze del Collegio non rientra il rilascio di pareri di congruità. Né accade che il Collegio sia chiamato ad indicare professionisti per l'affidamento di incarichi specifici: laddove ciò dovesse accadere, la scelta verrà effettuata seguendo un criterio di rotazione ove possibile e nel rispetto del principio di trasparenza.

Alla luce della attività svolta dal Collegio e della esigua disponibilità di risorse, si esclude un sensibile rischio di corruzione.

In ogni caso, conducendo un'attività di monitoraggio particolarmente cautelativa, si ritiene che le aree astrattamente esposte al rischio di corruzione nello svolgimento dell'attività del Collegio potrebbero essere le seguenti:

a – Area: selezione aspiranti maestri e organizzazione corsi di formazione

- 1 – Individuazione dei componenti delle commissioni (selezione propedeutica al corso ed esame finale)
- 2 – Organizzazione logistica (individuazione di stazioni sciistiche, hotel, etc.)
- 3 – Individuazione istruttori nazionali incaricati della formazione
- 4 – Acquisto divise per i partecipanti al corso

b – Area: gestione delle quote associative

- 1 – Corretta riscossione e gestione dei flussi finanziari

Per quanto riguarda il punto a), fermo restando che l'organizzazione dei corsi di formazione non avviene attraverso risorse proprie del Collegio ma con oneri a carico dei partecipanti, le probabilità e i fattori di rischio della corruzione possono essere adeguatamente arginati attraverso la corretta applicazione dei principi di rotazione e trasparenza nell'adozione delle decisioni. Si ipotizza un fattore complessivo di rischio improbabile considerato le ridotte dimensioni operative del Collegio.

Per quanto riguarda il punto b) le probabilità e i fattori di rischio della corruzione sono legati alla correttezza contabile ed alla trasparenza nella gestione delle quote associative. Si ipotizza un fattore complessivo di rischio improbabile considerato le ridotte dimensioni del Collegio e il modico valore delle quote.

CONTROLLO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In materia di rotazione del personale, non avendo il Collegio in organico neanche un dipendente, non si effettua alcuna valutazione.

Il Collegio adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento sia alla fase di formazione sia di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio.

Il responsabile del procedimento e il dipendente è tenuto a segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti in merito alle attività svolte, mediante nota scritta da inviare al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a componenti del Collegio o a soggetti esterni a cui si intendono conferire incarichi di varia natura, ivi incluso quello di membro di commissioni selettive. Tale accertamento avviene tramite dichiarazione di autocertificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013.

Si rappresenta inoltre quanto segue in ordine alle macro-aree sopra indicate quali maggiormente sensibili.

Area A: selezione aspiranti maestri e organizzazione corsi di formazione

1 – Individuazione dei componenti delle commissioni (selezione propedeutica al corso ed esame finale)

Sul punto, l'art. 18, L.R. n. 21/1996 prevede che “1. La commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del collegio regionale dei maestri di sci e le associazioni sindacali di categoria.

2. La commissione è composta da: a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sport o suo delegato con funzioni di presidente; b) un funzionario appartenente alla struttura regionale competente in materia di formazione professionale, di qualifica funzionale non inferiore alla settima, proposto dall'Assessore; c) un medico specializzato in medicina dello sport od in possesso dell'apposito attestato di cui

all'articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, e successive modificazioni ed integrazioni, designato dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (F.M.S.I.); d) un esperto in topografia e sicurezza alpina scelto in base ad un elenco di nominativi inviato dalla sede regionale del Club Alpino Italiano (C.A.I.); e) un esperto in materie giuridiche; f) due istruttori nazionali e due maestri di sci specializzati nelle discipline alpine, indicati dal collegio regionale e scelti rispettivamente tra gli iscritti all'elenco nazionale degli istruttori di sci della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) e all'albo professionale regionale di cui all'articolo 5, che formano la sottocommissione per la valutazione tecnico-didattica nelle discipline alpine; g) due istruttori nazionali e due maestri di sci specializzati nelle discipline nordiche, indicati dal collegio regionale e scelti rispettivamente tra gli iscritti all'elenco nazionale degli istruttori di sci della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) e all'albo professionale regionale di cui all'articolo 5, che formano la sottocommissione per la valutazione tecnico-didattica nelle prove nordiche.

3. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente la commissione di cui al comma 2, lettera b).

4. Nel caso di mancata designazione e previa diffida a provvedere entro un congruo termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente in materia di sport, nomina d'ufficio i componenti mancanti.

5. L'incarico di componente della commissione di cui al comma 1 ha la durata di due anni e cessa anticipatamente, oltre che per dimissioni e nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni, per revoca da parte del soggetto che l'ha conferito: 1. in relazione alla gravità di fatti nei quali il componente è coinvolto; 2. in caso di mancata partecipazione, a qualsiasi titolo effettuata, a due sedute della commissione di esame; 3. in presenza di comportamenti da cui possano derivare disfunzioni nell'espletamento dell'attività della commissione, compromettendone il funzionamento, con riflessi sull'utenza e/o sul prestigio dell'amministrazione regionale.

6. I componenti la commissione, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, sono assicurati per i rischi da responsabilità civile e per gli infortuni. La Giunta regionale stipula le relative polizze e definisce le modalità ed i massimali.

7. Ai componenti la commissione compete il trattamento economico e di missione di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni”.

Come emerge dalla disposizione, l'individuazione dei Commissari è adeguatamente disciplinata in sede legislativa.

Rispetto alla nomina dei tecnici, il Collegio segue le seguenti procedure:

- i due maestri sono individuati dal Consiglio a seguito di una procedura comparativa trasparente in esito alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di un avviso in risposta alla quale ogni maestro della Regione può presentare domanda;

- i due istruttori sono indicati dalla FISU nell'ambito di un elenco trasmesso e selezionato dal Collegio regionale sulla base di valutazioni tecniche ed organizzative.

Ogni componente della Commissione dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla legge in tema di conflitto di interessi e di incompatibilità.

2 – Organizzazione logistica (individuazione di stazioni sciistiche, hotel, etc.)

L'organizzazione operativa dei corsi di formazione risponde primariamente ad esigenze di tipo tecnico, adeguatamente motivate dalla Direzione dei corsi.

Ove si verifichi la necessità di individuare alberghi, stazioni sciistiche e quant'altro, salvo l'assorbente giudizio tecnico, si procederà seguendo il principio di rotazione e, ove possibile, acquisendo tre preventivi per ogni voce di spesa.

3 – Individuazione istruttori nazionali incaricati della formazione

L'individuazione degli istruttori nazionali ai fini dei corsi di formazione è di competenza del Direttore dei corsi che eserciterà la scelta secondo un giudizio esclusivamente tecnico e con preferenza per gli Istruttori della Regione Lazio.

4 – Acquisto divise per i partecipanti al corso

Ove il Consiglio deliberi l'acquisto di divise per i partecipanti al corso di formazione con risorse del Collegio, si procederà seguendo i principi del Codice dei contratti pubblici.

Area B: gestione delle quote associative

Nella propria veste di Ordine professionale, il Collegio è deputato a riscuotere e gestire le quote annuali di iscrizione da parte dei mastri di sci.

Il ridotto numero di iscritti e la conseguente modesta entità dei flussi di denaro rende decisamente remoto il rischio di una loro gestione illecita.

In ogni caso, il presente Piano prende atto della assoluta centralità a tali fini del ruolo del Consigliere Tesoriere che, ispirandosi ai fondamentali principi della corretta e trasparente gestione dei flussi di denaro derivanti dalle quote associative, ne è il principale responsabile, fermo restando l'onere di una continua attività informativa al Collegio.

FORMAZIONE ANTICORRUZIONE

Il Collegio, all'interno del percorso annuale di formazione del personale, ha l'obiettivo di:

- erogare la formazione con i relativi argomenti;
- indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione.

CODICE COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO DIPENDENTE

Al fine di garantire l'uniforme applicazione del D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni", il Collegio adotta e provvede a dare comunicazione dell'emanazione del provvedimento mediante pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale.

Al fine di rendere efficace l'estensione degli obblighi anche ai collaboratori e ai consulenti, il Collegio dispone l'adeguamento degli schemi tipo degli atti interni e dei moduli di dichiarazione anche relativamente ai rapporti di lavoro autonomo.

VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ AL CONFERIMENTO DI INCARICHI

Il Collegio, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali situazioni di conflitto d'interesse o cause che impediscono il mantenimento dell'incarico dei Consiglieri e di ogni altro soggetto che venga in contatto con il Collegio.

I Consiglieri e i collaboratori del Collegio si astengono dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali.

CONTROLLI SU PRECEDENTI PENALI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

Il Collegio, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi.

MISURE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI

Si applicano al Collegio le disposizioni vigenti in tema di *whistleblowing*.

Il Collegio tutela il dipendente che segnala illeciti, compresi i casi di corruzione.

La segnalazione deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione, che la gestisce.

Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

RAPPORTI TRA IL COLLEGIO E I SOGGETTI CHE CON ESSA STIPULANO CONTRATTI

In merito ai rapporti tra il Collegio e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama il Codice di comportamento del personale. Tale Codice sancisce la cosiddetta terzietà tra i principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti e contiene disposizioni atte ad evitare che, nell'espletamento dei propri compiti d'ufficio, i dipendenti possano operare scelte contrarie all'interesse dell'ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi.

MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE

Il responsabile della prevenzione della corruzione provvede alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre le modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine.

